

Delib.G.P. 21 giugno 2010, n. 1068 (1).

Approvazione dei percorsi consultoriali in ambito psicologico e ginecologico che i consultori familiari possono erogare in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esenzione ticket) e revoca della *Delib.G.P. 30 dicembre 2009, n. 3170*.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 29 giugno 2010, n. 26.

Visto l'articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10 "Istituzione dei Consultori familiari", modificato dall'articolo 27 della legge provinciale 11 novembre 1997, n. 16 "Disposizioni sui Servizi sociali in provincia di Bolzano";

considerato che il suddetto articolo 5 della legge provinciale n. 10/1979 prevede che al finanziamento della spesa corrente dei consultori familiari provvedono gli enti gestori dei servizi sociali per le attività e le prestazioni socio-assistenziali e le aziende sanitarie per le attività e le prestazioni sanitarie e che ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5 è la Giunta Provinciale a determinare le attività e le prestazioni da finanziarsi a carico rispettivamente degli enti gestori dei servizi sociali e delle aziende speciali unità sanitarie locali nonché la modalità di pagamento;

considerato che i consultori familiari sono tenuti a stipulare convenzioni con i comprensori sanitari competenti e annualmente accordi di programma con i comprensori sanitari e gli enti gestori dei servizi sociali;

visto l'articolo 1 della sopracitata legge provinciale n. 10/1979 il quale prevede che per l'accesso alle prestazioni sanitarie ed il pagamento di eventuali partecipazioni alla spesa delle prestazioni farmaceutiche nonché quelle derivanti da accertamenti diagnostici si applica la vigente normativa in materia di assistenza sanitaria;

vista la Delib.G.P. 13 gennaio 2003, n. 16, e la successiva la Delib.G.P. 29 marzo 2004, n. 1020, con le quali la Giunta Provinciale ha approvato una prima versione di nomenclatore delle prestazioni sanitarie e sociali dei servizi consultoriali nonché i criteri di dette prestazioni, revocando nel contempo la Delib.G.P. 23 novembre 1998, n. 5447, con la quale era stato introdotto un sistema forfetario di finanziamento dell'attività consultorio familiare;

vista la Delib.G.P. 8 giugno 2009, n. 1572 con cui si modifica la sopracitata Delib.G.P. 29 marzo 2004, n. 1020;

visto il nomenclatore delle prestazioni dei Consultori familiari (allegato A della Delib.G.P. n. 1572/2009), il quale prevede tra l'altro anche prestazioni di natura sanitaria;

ritenuto necessario applicare sulle prestazioni di natura sanitaria erogate dai consultori familiari la normativa vigente in materia di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket);

ritenuto necessario erogare i percorsi consultoriali psicologici e ginecologici definiti nei relativi allegati A e B, in regime di esenzione ticket;

visto il percorso consultoriale in ambito psicologico, erogabile dai consultori familiare in regime di esenzione ticket (allegato A), che forma parte integrante della presente deliberazione;

visto il percorso consultoriale in ambito ginecologico, erogabile dai consultori familiare in regime di esenzione ticket (allegato B), che forma parte integrante della presente deliberazione;

vista la Delib.G.P. 30 dicembre 2009, n. 3170 con cui si approvano i percorsi consultoriali in ambito psicologico e ginecologico che i consultori familiari possono erogare in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esenzione ticket);

vista la sopraccitata *Delib.G.P. 30 dicembre 2009, n. 3170* con cui si approva, a partire dal 1° luglio 2010, l'applicazione della normativa vigente in materia di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di natura sanitaria e previste dalla propria *Delib.G.P. 8 giugno 2009, n. 1572* ed erogate dai Consulenti Familiari;

vista la lettera dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige del 17.05.2010 con cui comunica, che a causa di difficoltà tecniche non è in grado di introdurre la riscossione del ticket per le prestazioni erogate dai consulenti familiari, e chiede pertanto un rinvio dell'applicazione della normativa;

ritenuto opportuno accogliere la richiesta dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e di rinviare l'introduzione della riscossione del ticket al 1 ottobre 2010;

ritenuto opportuno stabilire che i consulenti familiari incassino il ticket per conto ed in nome dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e che in caso di mancato pagamento il diritto ad esigere il credito spetti all'Azienda Sanitaria, la quale potrà attivare le relative procedure di recupero coattivo;

ritenuto necessario annullare al *Delib.G.P. 30 dicembre 2009, n. 3170*;

tutto ciò premesso e sentito il relatore, la Giunta Provinciale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera:

1) di revocare la *Delib.G.P. 30 dicembre 2009, n. 3170*;

2) di approvare, a partire dal 1° ottobre 2010, l'applicazione della normativa vigente in materia di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di natura sanitaria previste dalla propria *Delib.G.P. 8 giugno 2009, n. 1572* ed erogate dai Consulenti Familiari;

3) di approvare l'allegato percorso consultoriale in ambito psicologico (allegato A), erogabile dai consulenti familiare in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esenzione ticket), che forma parte integrante della presente deliberazione;

4) di approvare l'allegato percorso consultoriale in ambito ginecologico (allegato B), erogabile dai consulenti familiare in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esenzione ticket), che forma parte integrante della presente deliberazione;

5) di stabilire che i consulenti familiari incassino il ticket per conto ed in nome dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e che in caso di mancato pagamento il diritto ad esigere il credito spetti all'Azienda Sanitaria, la quale potrà attivare le relative procedure di recupero coattivo.

6) di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Allegato A

Definizione del „percorso consultoriale“ in ambito psicologico esente dall'applicazione della partecipazione alla spesa sanitaria (ticket)

Di seguito viene definito il „percorso consultoriale” in ambito psicologico da non assoggettare alla normativa in materia di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket), il quale prevede:

1. “Prima consulenza” o colloquio informativo

Per prima consulenza si intende: accogliere e dare il benvenuto alla persona, gestire i locali, creare l'atmosfera, mostrare interesse per la problematica esposta e per la persona, ascoltare, infondere la sensazione di trovarsi nel posto giusto e di non essere solo, ricercare insieme la giusta definizione per il problema da affrontare, e le possibili soluzioni alternative. Per questi motivi l'accoglienza non può esulare dall'attività istituzionale prestata dai consultori familiari, anzi ogni operatore deve essere in grado di erogare questa prestazione.

Questa attività viene svolta dagli psicologi.

A titolo di prima consulenza possono essere erogate al massimo 3 consulenze psicologiche da individuarsi tra i seguenti codici di cui alla Delib.G.P. 8 giugno, n. 1572:

- 800.27 Consulenza psicologica individuale
- 800.28 Consulenza psicologica familiare
- 800.29 Consulenza psicologica di coppia

2. Eventi critici

I consultori familiari non sono solo competenti per particolari eventi critici, che si verificano durante la vita di una persona come ad es. gravidanza, nascita, maternità ecc. ma intervengono anche nell'intero ambito familiare. Il che significa intervenire nel complesso ciclo della vita di una famiglia

Può infatti accadere che all'interno di una famiglia si arrivi a dei momenti di difficoltà e di stasi, che richiedono una fase di adattamento

Per questo motivo ad esempio la gravidanza e la nascita sono da ritenersi dei momenti molto importanti per una prevenzione psicologica al fine di assicurare un sano ed armonico sviluppo della famiglia e delle generazioni future.

A tal fine vengono previsti due ambiti di intervento in cui i consultori familiari erogheranno prestazioni in regime di esenzione ticket:

- a. Ambito in cui ricadono gli eventi di natura ordinaria e che comprende:
 - formazione della coppia
 - inizio della convivenza
 - matrimonio
 - gravidanza
 - tra cui anche
 - conflitto con la propria gravidanza
 - inseminazione artificiale
 - difficoltà ad avere figli

- nascita/parto
- primo anno di vita del bambino: sostegno alla madre e al padre
- ingresso nella scuola
- momenti di crisi durante il periodo scolastico
- momenti di difficoltà nel rapporto genitori – figli
- distacco dalla famiglia da parte dei figli
- inizio nuova attività lavorativa
- ritorno al lavoro
- menopausa
- pensionamento
- conflitti intergenerazionali

b. Ambito in cui ricadono gli eventi di natura straordinaria e che comprende:

- Separazione
 - malattia e morte di un parente (ad eccezione di casi di morte violenta o di suicidio nel qual caso è competente la psicologia d'urgenza.
 - perdita o cambio del lavoro
 - trasloco o cambio di città
 - relazione extraconiugale
 - problemi connessi con la sfera sessuale compreso il rapporto con gli anticoncezionali
 - violenza domestica o abusi
 - problemi legati alla non autosufficiente di un familiare

Per gli eventi di cui sopra è possibile rivolgersi al consultorio familiare per essere inseriti nel “percorso consultoriale”, percorso che può riguardare sia l'intero nucleo familiare sia solamente una parte di esso (la coppia, genitori-figlio, la persona singola, quali possono essere riuniti a formare un gruppo).

In questi casi possono essere erogate al massimo 2 prestazioni di diagnostica da codificare con il codice 800.26 (valutazione psicodiagnostica) e 10 prestazioni psicologiche da individuarsi tra i seguenti codici di cui alla *Delib.G.P. 8 giugno 2009, n. 1572*:

- 800.27 Consulenza psicologica individuale
- 800.28 Consulenza psicologica familiare
- 800.29 Consulenza psicologica di coppia
- 800.291 Consulenza psicologica di gruppo
- 800.30 psicoterapia individuale
- 800.31 psicoterapia di coppia
- 800.32 psicoterapia familiare
- 800.33 psicoterapia di gruppo

In caso di situazioni particolarmente gravi, qualora vi sia ad esempio una concomitanza di due eventi critici, sussista una reale e giustificata preoccupazione anche in riferimento a lievi difficoltà

finanziarie, vi sia una totale o parziale assenza di persone di riferimento viene garantita la possibilità di prolungare il trattamento di ulteriori 5 prestazioni psicologiche.

Eventi critici del passato, che eventualmente possono essere messi in relazione con l'insorgere del malessere e dei disturbi, non possono essere presi in considerazione come elementi tali da portare le persone all'inserimento nel "percorso consultoriale", a meno che questo non porti ad una effettiva riacutizzazione dell'evento traumatico passato.

3. Quanto qui non contemplato sarà assoggettato alla normativa vigente in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), la quale verrà applicata alle prestazioni psicologiche previste dai codici dal 800.26 al 800.33 di cui alla *Delib.G.P. 8 giugno 2009, n. 1572*.

A titolo esemplificativo verrà applicata la normativa in materia di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a:

Consulenza e terapia di

- forme di depressione e manie
- ansia
- varie forme di violenze
- disturbi della personalità
- disturbi alimentari
- stress nervoso in seguito ad eventi posttraumatici

Terapia di coppia nel caso in cui non siano coinvolti minori e in caso non si tratti di eventi critici sopraccitati o

Consulenze per

- Problemi sul posto di lavoro
- Problemi relazionali al di fuori della famiglia

Accompagnamento:

- Accompagnamento dei parenti di malati psichici
- Accompagnamento e assistenza durante la convalescenza in caso di gravi malattie fisiche

Rimangono comunque esenti dall'applicazione della normativa in materia di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) tutte le prestazioni di cui alla *Delib.G.P. 8 giugno 2009, n. 1572* classificate come sociali o socio-sanitarie, le prestazioni che vengono richieste dai servizi sociali, dal tribunale o dalle autorità scolastiche e le prestazioni di natura sanitaria non previste dal tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale, e di laboratorio.

Allegato B

Definizione del „percorso consultoriale“ in ambito ginecologico esente dall'applicazione della partecipazione alla spesa sanitaria (ticket)

Di seguito vengono definiti i „percorsi consultoriali” in ambito ginecologico da non assoggettare alla normativa in materia di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).

1) percorso relativo all'attività di consulenza e da riferirsi ai seguenti codici della *Delib.G.P. 8 giugno 2009, n. 1572*:

- a) 800.23 (consulenza sanitaria);
- b) 800.63 (consulenza ginecologica);
- c) 800.631 (consulenza sanitaria breve del ginecologo);
- d) 800.632 (certificazione interruzione volontaria di gravidanza);
- e) 800.64 (consulenza dell'ostetrica);

2) percorso relativo alla gravidanza:

- a) 800.70 (corsi di preparazione alla nascita);
- b) 800.61 (visita dell'ostetrica);
- c) 800.663 (rilevazione del battito cardiaco fetale con metodo Doppler);

d) consulenza e valutazione dell'eventuale stato gravidico iniziale: si possono erogare le seguenti prestazioni riferite ai seguenti codici della sopraccitata delibera:

- 800.63 (consulenza ginecologica);
- 800.631 (consulenza sanitaria breve del ginecologo);
- 800.60 (visita ginecologica);
- 800.66 (ecografia ostetrica);

e) 800.71 (corsi post partum);

3) Percorso relativo alla procreazione responsabile: si possono erogare le seguenti prestazioni previste dalla sopraccitata delibera:

- a) 800.63 (consulenza ginecologica);
- b) 800.631 (consulenza sanitaria breve del ginecologo);
- c) 800.60 (visita ginecologica) purché con finalità di consulenza ai fini contraccettivi;
- d) 800.68 (inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino - I.U.D.);
- e) 800.681 (rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino - I.U.D.);

4) Percorso relativo all'educazione all'autopalpazione del seno:

- a) 800.65 (educazione all'autopalpazione del seno – seduta singola);
- b) 800.651 (educazione all'autopalpazione del seno – seduta di gruppo);

5) percorso da riferirsi alla prevenzione annuale:

- a) 800.60 (visita ginecologica) purché annuale e con finalità di prevenzione;

6) Percorso relativo all'accompagnamento alla menopausa;

- a) 800.74 (incontro sulla menopausa - corsi);

7) Percorso rieducazione pelvica;

- a) 800.69 (rieducazione pelvica - singolo);
- b) 800.691 (rieducazione pelvica - gruppo);

Rimangono comunque esenti dall'applicazione della normativa in materia di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) tutte le prestazioni di cui alla *Delib.G.P. 8 giugno 2009, n. 1572* classificate come sociali o socio-sanitarie e le prestazioni di natura sanitaria non previste dal tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale, e di laboratorio.

Sono fatte salve le esenzioni previste per legge.
